

N. R.G. 2017/6123



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 6123/2017 r.g. promosso con ricorso depositato il 9.05.2017 da:

rappresentato e difeso dall'avv. Tacchi Venturi Paolo

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA

Resistente

In punto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona emesso il 27.04.2017 e notificato il 9.05.2017.

Con ricorso depositato il 9.05.2017 la ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 27.04.2017, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

La ricorrente, lamentando un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto non credibili, e quindi non legittimanti alcuna forma di protezione, i fatti narrati a sostegno della domanda, nel ricorso ha richiesto in via principale il riconoscimento dello status rifugiato, in subordine la protezione internazionale sussidiaria e in ulteriore subordine, di quella umanitaria.

La signora ha dedotto di essere cittadina della Nigeria, nata a Abeokuta in Ogun State, e di aver lasciato il paese con il marito connazionale, pure richiedente asilo, con il quale vive in provincia di Verona presso la medesima struttura d'accoglienza, assieme con la figlia nata il 5.03.2016. Ha narrato che dopo le scuole era andata a convivere con il fidanzato, ora attuale marito, il quale lavorava come benzinaio. Restata incinta dopo circa due anni di convivenza, la coppia si univa in matrimonio nel maggio 2014. Dopo un paio di settimane, il marito veniva avvicinato da un amico che aveva affari in Lagos, il quale gli proponeva di lavorare con lui, preavvertendolo però che avrebbe dovuto entrare in una setta. Opposto il marito della ricorrente un rifiuto, i membri del gruppo avrebbero cominciato a minacciare la coppia, imponendo un termine di quindici giorni per accettare ed aderire. Temendo per la propria incolumità, i coniugi decidevano di lasciare il paese. Durante il viaggio la richiedente aveva un aborto spontaneo e perdeva il figlio. Dopo un breve periodo in Libia, giungeva con il marito in Italia.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del Ministero resistente, non costituito, seppur regolarmente convenuto in giudizio.



Ciò detto, il decreto legislativo n. 251 del 2007 – attuativo della Direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. 24.07.1954 n. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L. 14.02.1970 n. 95), la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

La misura della protezione sussidiaria, richiesta in via principale in ricorso, è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ossia a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 impone al richiedente di produrre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. In ragione, però, delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere l'onere probatorio, la norma ridetta ne prevede un'attenuazione. Pertanto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, con specificazione, oltre che di tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì della situazione individuale e delle circostanze personali, gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia data spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, e nel complesso le dichiarazioni risultino coerenti e plausibili e il richiedente appaia in generale attendibile. In ogni caso, la Cedu e la Corte dei diritti fondamentali della UE non rilevano ai fini dell'inversione dell'onere probatorio, che grava in ogni caso sullo straniero seppur in modo attenuato (Cass. Civ. 14157/2016).

In via residuale, l'art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 prevede che nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998 in presenza di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Si tratta di rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, dovendo servire a fotografare una specifica condizione della persona, che prescindendo vieppiù dal contesto più generale alla base della misura prevista dall'art. 14 D.lgs. 251/2007.

A sostegno della propria vicenda ed ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, la richiedente non produce documentazione, sicchè si deve decidere sulla scorta della credibilità e verosimiglianza della rappresentazione della vicenda individuale resa dalla stessa richiedente.

Non si possono che condividere interamente le perplessità sollevate dalla Commissione in ordine alla veridicità della storia narrata dalla richiedente che appare generica, poco circostanziata, oltre che in linea generale scarsamente plausibile. La richiedente neppure allega eventi specifici che dimostrino le intervenute minacce da parte della setta, i cui membri si sarebbero limitati a dare un termine al marito per aderire. In più, solo in sede di udienza la individua in quella degli Aye, della quale, seppure nota e diffusa in tutta la Nigeria, neppure è in grado di specificare usanze e condotte tipiche. In ogni caso, vale evidenziare che la richiedente si limita a riferire minacce che sarebbero state rivolte al marito, nel mentre nessun concreto pregiudizio alla stessa sarebbe mai stato paventato, con ciò difettando nel caso di specie la sussistenza di un pericolo attuale e reale.

Stante l'inattendibilità della deducente, non si può in alcuno modo configurare, nel caso di specie, la sussistenza di un atto persecutorio eziologicamente collegato alla nazionalità, all'etnia o al credo religioso della ricorrente o alla sua appartenenza a qualsivoglia gruppo sociale o politico. Né può ritenersi provato, sulla scorta delle allegazioni in atti, che la richiedente sia stata sottoposta ad atti di



persecuzione né che vi sia pericolo che laddove dovesse fare rientro nel suo paese possa subirne, ragione che giustifica il rigetto della richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

In ordine alla protezione sussidiaria, pur tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tale controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (Cass. ord. 17576/2010), per come si sarebbero svolti i fatti, non si può ritenere che la richiedente corra un rischio effettivo di subire un danno grave consistente nella condanna a morte o nella sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 14 lettere a) e b) del D. Lgs 251/2007. Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) del D. Lgs. 251/2007, in quanto a seguito di informazioni assunte sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, deve escludersi che nella regione di provenienza del richiedente – l'Ogun State in Nigeria - vi sia una situazione di conflitto o di pericolo generalizzato che impedirebbe alla richiedente di rientrare nel proprio paese di origine, essendo, secondo fonti aggiornate, i punti di criticità per conflitto armato limitati alle parti nord – orientale del paese, a causa dell'attività del gruppo armato di Boko Haram (cfr. Amnesty International Report 2017/2018 pubblicato il 22.02.2018; World Report 2018 – Nigeria, pubblicato il 18.01.2018, entrambi consultabili sul sito refworld.org).

In ordine alla protezione umanitaria, essa viene concessa a colui che, cittadino di un Paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali ed a causa delle stesse, non possa essere allontanato dal territorio nazionale.

A prescindere dalla verosimiglianza della vicenda narrata dalla richiedente, va tenuto conto del fatto che la stessa vive in Italia dal 2015 con il marito – anch'egli richiedente asilo ed ospite della stessa struttura d'accoglienza – e che il 5.03.2016 ha avuto una bambina, come da documentazione dimessa in atti. Tale circostanza giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, e ciò al fine di garantire l'unità familiare, in un'ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno il diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 376/2000, i principi di protezione dell'unità familiare, con riferimento alla posizione assunta nel nucleo familiare dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, sono riconosciuti in primis dagli artt. 29 e 30 della Costituzione, ma anche da disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia (artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176). Dal complesso di queste norme, osserva la Corte, emerge un principio, in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica.

La natura della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Si dà atto che il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello stato, non ha depositato la delibera di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio del COA di Venezia.

P.Q.M.

- riconosce alla signora _____ nata in Nigeria il 1.01.1997, il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- compensa le spese di lite;
- assegna termine al procuratore di parte ricorrente di giorni 30 per il deposito della delibera del COA di Venezia, riservandosi all'esito la liquidazione delle spese.



SI COMUNICHI alle parti, al P.M. e al difensore.
Venezia, 25.05.2018.

Il Giudice
Dott. Silvia Zeminian

